

CGIL REGIONALE TOSCANA
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
E ARCHIVIO STORICO
M 331
89
GIU

Frangeliti
C.G.I.L.

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI LAVORATORI DELLA TERRA

CONFEDERTERRA PROVINCIALE DI FIRENZE

1946
SOC. AN. STAB. TIP. GIÀ G. CIVELLI
FIRENZE

“ IL GIUDIZIO DE GASPERI „ sulla vertenza mezzadrile



- Testo integrale del Giudizio De Gasperi sulla vertenza mezzadrile.
- Testo dell' accordo di Firenze per l'applicazione del Giudizio De Gasperi.
- Norme integrative al Giudizio De Gasperi.
- Norme interpretative del Ministero dell'Agricoltura.
- Accordi vari fra Confederterra Provinciale ed Associazione Provinciale Agricoltori in vigore dalla Liberazione della Provincia ad oggi.
- Circolari varie ed istruzioni per i periti agrari nominati dalla Confederterra per la contabilizzazione del Giudizio De Gasperi.
- Prezzi dei prodotti per l'annate 1945-1946.

Prezzo L. 35.—

C. G. I. L.
CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI LAVORATORI DELLA TERRA

CONFEDERTERRA PROVINCIALE DI FIRENZE

“ IL GIUDIZIO DE GASPERI ,
sulla vertenza mezzadrile

11331.89/6

Testo integrale del Giudizio De Gasperi sulla vertenza mezzadrile.

Testo dell' accordo di Firenze per l'applicazione del Giudizio De Gasperi.


Norme integrative al Giudizio De Gasperi.

Norme interpretative del Ministero dell'Agricoltura.

Accordi vari fra Confederterra Provinciale ed Associazione Provinciale Agricoltori in vigore dalla Liberazione della Provincia ad oggi.

Circolari varie ed istruzioni per i periti agrari nominati dalla Confederterra per la contabilizzazione del Giudizio De Gasperi.

Prezzi dei prodotti per l'annate 1945-1946.



Il "Giudizio dell' On. De Gasperi", sulla vertenza mezzadrile

Riportiamo nel suo testo integrale il «Giudizio» sulla vertenza mezzadrile emesso dall' On. De Gasperi il 26 giugno 1946.

Art. 1.

Le eventuali modificazioni ai patti di mezzadria dovranno essere a tempo opportuno liberamente concordate fra le parti.

Le trattative relative si inizieranno il 1° ottobre 1946 per aver vigore per l'anno agrario 1947.

Resta fermo che la presente decisione, per il fatto stesso del suo riferirsi ad una situazione del tutto transitoria, non potrà costituire in alcun modo un precedente per il nuovo patto colonico.

Art. 2.

Fermi restando l'attuale contratto di mezzadria e la ripartizione dei prodotti al 50 %, i concedenti erogheranno ai mezzadri, a titolo di compenso per danni di guerra subiti da questi ultimi e per disagiata produzione per causa diretta o indiretta della guerra una somma pari al valore del 24 % del prodotto lordo di parte padronale di un anno agrario.

Allo scopo di distribuire nel tempo il suddetto onere esso verrà suddiviso nel modo seguente:

a) il 14 % sul valore del prodotto di parte padronale, dell'anno agrario 1945 valutato a prezzo, rispettivamente di ammasso o di mercato;

b) il 10 % sul valore del prodotto di parte padronale, dell'anno agrario 1946 valutato a prezzo, rispettivamente di ammasso o di mercato.

Detto compenso sarà corrisposto in contanti e accreditato al mezzadro, a seconda della situazione del conto colonico, in dare o avere, al momento della ripartizione dei prodotti; se il prodotto non è soggetto a vincolo di ammasso, il mezzadro potrà chiedere la consegna del compenso in natura anziché in danaro.

Con tale erogazione tutte le richieste dei mezzadri fondate sui titoli di cui al primo comma, devono ritenersi soddisfatte anche per l'anno agrario 1946.

Art. 3.

Allo scopo di ripristinare nell'azienda le migliori condizioni di produttività, il ricavato del 10 % del prodotto di parte padronale nell'anno agrario 1946 al prezzo rispettivamente di commercio libero o di ammasso, verrà accantonato dalla amministrazione allo scopo di eseguire lavori di ricostruzione e di miglioramento sui singoli poderi. Detti lavori dovranno essere effettuati con impiego esclusivo di mano d'opera bracciantile, e, ove questa sia scarsa o non si possa convenientemente ottenere nelle zone limitrofe, con opera parziale dei coloni, retribuiti giusta le tariffe vigenti per i braccianti.

Detti lavori dovranno essere eseguiti entro il corrente anno solare.

In caso di contestazione sulla erogazione della somma suddetta decideranno gli Ispettori Provinciali dell'Agricoltura.

Art. 4.

Il bestiame razzato o comunque perduto per causa della guerra sarà considerato venduto al prezzo dell'epoca in cui si è verificata la razzia o la perdita, e sarà accreditata al colono per la sua parte.

I proprietari dovranno reintegrare entro il 1° ottobre 1946 il bestiame necessario per i lavori del podere.

Il bestiame da lavoro acquistato in sostituzione di quello perduto sarà stimato e portato nel conto colonico per il suo valore al momento dell'entrata in vigore del lodo, ove il suo prezzo di acquisto non sia stato già portato nel conto predetto.

Per il bestiame immesso al conferimento, il prezzo o valore ai sensi del comma precedente, sarà in ragione del 70 % a carico del proprietario e in ragione del 30 % a carico del mezzadro, pur restando quest'ultimo proprietario della metà di detto bestiame. In tal caso dovrà addebitarsi quanto abbia ricevuto o gli sia stato accreditato per il bestiame razzato o perduto, che sia stato sostituito. Per il bestiame immesso a stima, si applica il patto colonico.

Resta fermo ed impregiudicato il diritto sia del proprietario che del mezzadro di svolgere le pratiche per il risarcimento dei danni di guerra verso lo Stato.

Per il bestiame che i mezzadri provino irrefragabilmente di aver salvato dalla razzia con grave pericolo sarà attribuito al mezzadro un premio di lire 2000 per ogni capo bovino superiore ai 18 mesi e di lire 1000 per ogni capo bovino inferiore o capo equino.

Art. 5.

Le clausole relative agli obblighi colonici saranno fissate nel nuovo patto di mezzadria. Tuttavia, in considerazione delle perdite per causa di guerra subite dai mezzadri negli allevamenti di bassa corte, gli obblighi colonici vengono ab-

bonati per le due annate cui si riferisce il lodo e gli eventuali addebiti ascritti a questo titolo verranno annullati. Tali allevamenti per l'annata in corso devono essere contenuti nei limiti previsti dal vigente patto di mezzadria.

Art. 6.

Le condizioni liberamente concordate fra le parti e in atto, più favorevoli ai mezzadri, resteranno in vigore. La validità o meno dei concordati già stipulati con singoli accordi tra le parti e già invalidati, sarà sottoposta a giudizio di una commissione arbitrale composta di un rappresentante di ciascuna delle parti e di un terzo membro da nominarsi dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova il fondo al quale l'accordo si riferisce.

Art. 7.

Verrà fatto il conguaglio tra quanto i coloni hanno trattenuto fino ad oggi e quanto è dovuto dai concedenti in base al presente lodo, accreditando o addebitando al mezzadro la differenza in meno o in più tra il dovuto e il trattenuto. Con l'accettazione del presente giudizio, la Federterra si impegna a far cessare ogni agitazione mezzadrile, a ripristinare lo stato di legalità nelle aziende, compresa la eliminazione delle commissioni di fattoria che si siano sostituite ai concedenti, ed a sconfessare le agitazioni che eventualmente si riaccendessero per gli stessi motivi.

Inoltre saranno prese dai concedenti le disposizioni necessarie per determinare la decadenza immediata di tutti i procedimenti giudiziari civili in corso, relativi alla vertenza mezzadrile.

Art. 8.

Qualunque controversia sull'interpretazione del giudizio verrà deferita alla persona dell'arbitro che lo ha pronunciato.

Testo dell'accordo fra l'Associazione Agricoltori e Federterra per l'applicazione del "Giudizio De Gasperi" nella Provincia di Firenze

Riportiamo il testo integrale dell'accordo stipulato fra l'Associazione degli Agricoltori e la Federterra Provinciale:

L'anno 1946 e questo giorno 31 del mese di luglio in Firenze

tra

l'Associazione Agricoltori della Provincia di Firenze, rappresentata dal suo Presidente Dr. Ing. Lorenzo Niccolini, assistito dal Comm. Varo Ciuffi, dal Dr. Carlo Arcangeli e dal Dr. Francesco Giordani, Segretario dell'Associazione stessa

e

la Federazione Lavoratori della Terra della Provincia di Firenze, rappresentata dai suoi Segretari: Sigg. Pietro Ristori, Olinto Falciani e Ottorino Orlandini f. f.; presenti: il sig. Antonio Zini della Segreteria Nazionale della Federterra e i Signori Gino Bertoletti, Giulio Montelatici e Guglielmo Bacci della Camera Confederale del Lavoro di Firenze, DOPO ampie e laboriose trattative svoltesi con spirito di reciproca comprensione al fine di risolvere la vertenza mezzadrile, di conciliare gli animi e riportare nelle campagne la collaborazione indispensabile per ogni progresso dell'agricoltura, FACENDO riferimento al «giudizio» emesso dal Presidente del Consiglio On. De Gasperi, HANNO concordato di applicarne le clausole con i seguenti chiarimenti, adattati alla particolare situazione della Provincia di Firenze:

Art. 1.

(vedi art. 1 del giudizio De Gasperi)

Le due Organizzazioni Sindacali, mentre confermano di iniziare le trattative al 1° ottobre 1946, si impegnano a trattare il nuovo Patto Colonico liberamente, con l'assistenza di tecnici.

Art. 2.

(vedi art. 2 del giudizio De Gasperi)

Nella erogazione delle somme corrispondenti alle percentuali stabilite dal «giudizio» De Gasperi, i concedenti ed i coloni avranno facoltà o meno di accordarsi, nell'ambito della

stessa Azienda, per una ripartizione che compensi con maggiore equità e giustizia quei coloni che, in considerazione dei danni di guerra, fossero venuti a trovarsi in gravissime condizioni di disagio economico familiare.

Per la pratica applicazione di quanto sopra, si stabilisce che il concedente segnali — a titolo indicativo — le equie proposte relative alla ripartizione degli indennizzi, proposte che dovranno essere sottoposte al libero esame dei coloni per una definitiva decisione.

Allo scopo di corrispondere un immediato ed effettivo beneficio ai maggiormente colpiti dalla guerra, i concedenti verseranno comunque in contanti le somme corrispondenti alle quote integrative convenute dai coloni (1).

Si concorda che i prezzi dei prodotti saranno quelli di ammasso, per i prodotti vincolati, e quelli correnti all'atto della vendita, per i prodotti al mercato libero.

Fa eccezione il vino per il quale il prezzo da adottarsi per il 1945 sarà quello del conferimento e cioè di L. 350 (trecentocinquanta) al grado.

Si conviene inoltre che per il vino trattenuto dai coloni e da essi riceduto a mense aziendali, cooperative, Enti Pubblici ecc., il prezzo sia quello effettivamente realizzato.

Art. 3.

(vedi art. 3 giudizio De Gasperi)

Art. 4.

(vedi art. 4 giudizio De Gasperi)

Si conviene di sottoporre alcuni quesiti di cui in allegato, all'esame dell'On. De Gasperi.

Art. 5.

(vedi art. 5 giudizio De Gasperi)

Si conviene che nessun accredito sarà dovuto al colono per gli obblighi che egli avesse eventualmente corrisposto, mentre d'altra parte nessun addebito potrà essere fatto al colono per gli obblighi che non avesse corrisposto anche nell'anno 1944.

Si conferma che gli allevamenti dell'annata in corso debbono essere contenuti nei limiti del vigente Patto di Mezzadria.

Art. 6.

(vedi art. 6 giudizio De Gasperi)

(1) Per quote integrative si intendono quelle che i coloni hanno convenuto di corrispondere, detraendole dall'entità dei propri compensi, a quei coloni maggiormente colpiti dalla guerra. Tali quote integrative debbono essere versate in contanti anche se i coloni cui sono state assegnate risultano debitori al saldo.

Art. 7.

(vedi art. 7 giudizio De Gasperi)

Si precisa che il conguaglio sarà fatto fra quanto i coloni hanno trattenuto o percepito nelle annate in cui si riferisce il « giudizio » in deroga a quanto loro competeva per il Patto di Mezzadria e quanto viceversa è loro dovuto dai concedenti in base al presente accordo.

A complemento dell'articolo del « giudizio », onde raggiungere la più completa distensione e pacificazione degli animi i concedenti si impegnano a ritirare le querele, a non costituirsi parte civile ed a recedere dalla costituzione di parte civile quando questa sia già avvenuta.

Art. 8.

(vedi art. 8 giudizio De Gasperi)

Le parti concordano di deferire all'On. De Gasperi i quesiti di cui all'allegato ed ad accettarne le decisioni.

Art. 9.

I piccoli e medi proprietari, i quali si trovino in gravi difficoltà per il normale adempimento di tutte le clausole del presente accordo potranno adire alla Commissione Provinciale Arbitrale di cui all'art. 12 sottoponendo alla medesima la loro particolare situazione. La Commissione fisserà le modalità atte a facilitare l'esecuzione dell'accordo.

Art. 10.

Le due Organizzazioni di comune accordo si impegnano di fare istanza ai competenti Ministeri affinché provvedano sollecitamente al risarcimento dei danni di guerra dell'agricoltura, con particolare riguardo ai piccoli proprietari con imponibile fondiario base non superiore a L. 25.000 (venticinquemila).

Art. 11.

Le due Organizzazioni concordano nel non contestare gli accordi di fatto singoli o aziendali che fossero liberamente intervenuti o intervenissero fra concedente e coloni successivamente alla emissione del « giudizio » De Gasperi e nello spirito conciliativo del medesimo a meno che la maggioranza dei coloni non ne faccia apposito ricorso alla Commissione paritetica di cui all'art. 12.

I ricorsi, per essere presi in considerazione, dovranno essere presentati entro i seguenti termini:

a) per gli accordi singoli o aziendali intervenuti posteriormente alla emissione del « giudizio » De Gasperi ma anteriormente alla data del presente concordato, entro e non oltre il 15 agosto 1946;

b) per gli accordi singoli o aziendali intervenuti successivamente alla data del presente concordato, entro e non oltre otto giorni dalla data della stipulazione degli accordi medesimi.

Art. 12.

In tutte le controversie che potessero sorgere fra concedente e coloni per l'applicazione del presente accordo deciderà inappellabilmente una Commissione paritetica arbitrale composta da due Rappresentanti dell'Associazione Provinciale Agricoltori, da due Rappresentanti della Federterra Provinciale e dell'Ispettorato Provinciale Agrario in funzione di Presidente.

I ricorsi dovranno essere presentati per iscritto alla Commissione che ha sede presso l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura — Piazza Signoria — dietro versamento di una quota che sarà fissata dalla Commissione e che servirà a costituire un fondo per le spese necessarie al funzionamento della medesima.

Norme integrative al « Giudizio De Gasperi » emesse dalla Presidenza del Consiglio

Successivamente all'emissione del « Giudizio » De Gasperi, la Presidenza del Consiglio ha emanato i seguenti chiarimenti sul « Giudizio » stesso:

La Presidenza del Consiglio ha diramato le seguenti norme interpretative delle clausole contenute negli articoli 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 del « giudizio » De Gasperi sulla vertenza mezzadrile.

Art. 1.

Le trattative relative ai patti di mezzadria dovranno essere iniziate se vi sarà richiesta da una delle parti, il 1° ottobre 1946 tra coloro Enti o persone che si sono attenute al « giudizio » nella risoluzione della vertenza.

Art. 2.

Per situazione creditoria o debitoria del mezzadro ai semplici fini della esattezza contabile, si intende quella risultante alla chiusura dell'ultima gestione agraria ai sensi del vigente contratto di mezzadria (Es. Toscana 31 gennaio; altre regioni 11 novembre o 1° gennaio ecc.) Ove detta chiusura non sia stata fatta, deve essere effettuata immediatamente.

Se il mezzadro, nella annata passata, ha trattenuto una parte superiore al 50 % dei prodotti, prima di procedere alla chiusura di tale gestione, la parte eccedente il 50 % sarà addebitata nel suo conto corrente per il valore di ammasso o di

mercato della zona nel mese successivo alla raccolta del prodotto stesso.

Proceduto nel modo anzidetto alla chiusura dei conti per la scorsa annata agraria e precisata la situazione di debito o di credito del mezzadro, si procederà a liquidare al colono il 14 % del prodotto lordo vendibile di parte padronale dell'annata 1945, sempre in relazione ai prezzi di ammasso o di mercato nel mese successivo alla raccolta dei prodotti.

Se il mezzadro risulterà creditore alla chiusura del conto dell'ultima gestione agraria, la somma risultante da detto conguaglio gli sarà, a sua richiesta, versata in contanti.

Se il mezzadro invece risulterà alla stessa epoca debitore, detta somma gli sarà accreditata in conto corrente.

La divisione come dal primo comma dell'art. 2, avverrà al 50 % per tutti i prodotti.

Tuttavia se la situazione del mezzadro presso la Amministrazione sarà risultata creditoria, con riferimento sempre al 1° capoverso, il valore corrispondente al 10 % del prodotto vendibile di parte padronale dell'annata in corso gli sarà, a sua richiesta, versato in contanti. Ove invece la situazione presso l'Amm.ne risulti debitoria, gli sarà accreditata.

Per i prodotti non vincolati, il mezzadro se in credito, sempre secondo il primo capoverso, potrà richiedere a sua scelta, la consegna del compenso in natura o un accredito al prezzo di mercato di quel momento.

Le dizioni del lodo « prodotto lordo di parte padronale » e « prodotto di parte padronale » devono intendersi il prodotto vendibile spettante al proprietario e cioè il prodotto totale al netto di quella parte di esso che viene reintegrata nella azienda come mezzo produttivo (sementi, mangimi, foraggi, erbai ecc.).

Non costituiscono prodotto lordo vendibile della stalla gli utili commerciali per compra vendita di bestiame: quindi su di essi non devono calcolarsi le percentuali di cui all'art. 2.

Il valore del bestiame nato sarà valutato al momento della vendita oppure al saldo della annata agraria. In questo ultimo caso si applicherà la percentuale dell'anno in corso, ossia del 10 % di parte padronale.

Art. 3.

Il ricavato del 10 % del prodotto lordo vendibile di parte padronale dell'anno agrario 1946 non deve essere necessariamente ripartito in forma proporzionale fra tutti i poderi della azienda; può invece essere speso liberamente nell'ambito della azienda stessa.

Art. 4.

Per « prezzo dell'epoca » s'intende il prezzo dei listini fiuciali di raduno della zona.

Art. 5.

L'obbligo di reintegro si riferisce a quei poderi nei quali il bestiame necessario non è stato ancora riacquistato.

S' intende per necessario il quantitativo minimo occorrente per la lavorazione del podere, tenuto conto delle eventuali possibilità di moto aratura dell'azienda e dello scambio fra i poderi.

La clausula relativa al carico del 70 %, per il proprietario e 30 % per il mezzadro, si riferisce conseguentemente solo al bestiame per il quale vi è obbligo di reintegro, sia stato acquistato e da acquistare.

Esempio: posto che in un podere sia stata perduta la coppia di bestie ivi esistente e calcolata la perdita al prezzo di listino ufficiale di raduno in lire 10.000 saranno accreditate al mezzadro lire 5.000.

In seguito la stessa coppia è stata riacquistata o sarà riacquistata al prezzo di lire 100.000. Il concedente ne pagherà 70.000 e il mezzadro 30.000. Verranno allora cancellate le 5.000 accreditate precedentemente per la coppia raziata o perduta, dato che essa è stata sostituita con quella di nuovo acquisto.

Art. 6.

Per limiti previsti dal vigente patto di mezzadria si intendono quelli regolati o nel Capitolato colonico o nei patti aggiunti al capitolato stesso. Ove il mezzadro intenda superare detti limiti dovrà conferire gli obblighi o le onoranze. Resta inteso che gli obblighi od onoranze per l'annata agraria precedente a quelle alle quali si riferisce il « giudizio » dovranno essere conferiti integralmente.

Art. 7.

Il « giudizio » si sostituisce, *ma non si somma*, a tutti gli accordi in precedenza sottoscritti volontariamente dalle parti.

Per « quanto i coloni hanno trattenuto » si intende in complesso di tutto quanto il colono ha beneficiato, sia per disposizione di legge sia per concessioni liberamente fatte dai proprietari, sia arbitrio.

Norme di applicazione concordate presso il Ministero dell'Agricoltura

I rappresentanti dell'Associazione Agricoltori — nella persona del suo Presidente Dr. Ing. Lorenzo Niccolini, assistito dal Dr. Carlo Arcangeli e dal Dr. Francesco Giordani — ed i Rappresentanti della Federterra — nelle persone dei Sigg. Antonio Zini ed Ottorino Orlandini — si sono riuniti a Roma il giorno 8 ottobre u. s. per sottoporre al Ministro della Agricoltura on. Segni la soluzione di alcuni quesiti riflettenti l'applicazione del « Giudizio » De Gasperi nella nostra Provincia.

Dopo ampia discussione è stato convenuto:

Art. 1.

Il prezzo del bestiame bovino raziato o comunque perduto è stabilito nella misura di L. 16.— per ogni kg. peso vivo;

Art. 2.

Per quanto riguarda la corresponsione del premio al bestiame salvato (limitato ai soli bovini ed equini) il Ministro Segni ha tenuto a confermare quanto scritto all'art. 4 ultimo comma del «Giudizio De Gasperi» chiarendo che il diritto al premio si acquista solo con la prova irrefragabile di aver salvato con grave pericolo il bestiame dalla «razzia».

Art. 3.

Per il bestiame nato nell'annata 1944-45 e venduto o ancora in essere nelle annate cui si riferisce il «Giudizio» tenuto conto della fluttuazione dei prezzi in percentuali previste dall'art. 2 del «Giudizio» De Gasperi saranno ridotte alla metà ed incideranno sugli incrementi conseguiti dal bestiame stesso nel solo periodo delle annate cui si riferisce il «Giudizio».

Esempio:

Un vitello è nato il 1° ottobre 1944 ed è stato venduto il 31 maggio 1945 per la somma di L. 38.000.

Tale vitello ha conseguito un incremento di L. 18.000 per il periodo 1° ottobre 1944 - 31 gennaio 1945 e L. 20.000 per l'altro periodo.

In questo caso al colono compete L. 700, compenso derivante dall'applicazione del 3,50 % quale metà della percentuale prevista dal Giudizio sulle lire 20.000 del secondo incremento.

Nel caso in cui la vendita del vitello avvenga nell'annata 1946-47 la percentuale anziché essere del 3,50 % sarà del 2,50 %.

La percentuale del 2,50 % verrà applicata anche sul valore di stima qualora il vitello sia in essere al 31 gennaio 1947.

Per quanto riguarda il bestiame nato nelle annate in cui si riferisce il «Giudizio», tenuto presente che nessun compenso compete al colono per i capi destinati alla normale rimonta della stalla o per l'eventuale permuta della rimonta stessa, si chiarisce:

— Bestiame nato e venduto nel 1945: 14 % sulla metà del ricavo della vendita;

— Bestiame nato nel 1945-46 e in essere al 31 gennaio 1947: 10 % sulla metà del valore della stima effettuata al 31 gennaio 1947.

Art. 4.

Sui capi bovini acquistati e riveduti durante le annate cui si riferisce il «Giudizio» si applicheranno le percentuali previste nel solo caso in cui al momento dell'acquisto i capi

avessero un'età non superiore ai 6 mesi e limitatamente a i relativi incrementi da essi conseguiti.

Qualora tali capi risultino ancora in essere al 31 gennaio 1947, la percentuale prevista incide sul valore della stima alla data suddetta.

Esempio:

Si acquista un vitello di cinque mesi per L. 38.000 e si rivende poi per L. 90.000. Le percentuali previste saranno applicate sulla differenza fra il prezzo di vendita e quello di acquisto, e cioè il 14 % sulla parte padronale, se la vendita è effettuata nell'annata 1945-46 e il 10 % se la vendita è stata effettuata nell'annata 1946-47.

Art. 5.

Per il bestiame da lavoro a conferimento reintegrato in sostituzione di quello raziato e poi venduto e di nuovo riacquistato, il conteggio relativo al conferimento del 70 e 30 % si applica come segue:

Nel caso che il primo acquisto di bestie da lavoro e la vendita siano state effettuate di comune accordo, il conteggio relativo al conferimento del 70 e 30 % si applica sul primo acquisto. Nel caso invece che le prime bestie da lavoro siano state consegnate al colono in peso e qualità, il conteggio relativo al conferimento del 70 e 30 % sarà applicato al bestiame da lavoro in essere stimato alla data del 31 luglio 1946.

Per il bestiame a stima si procede nel seguente modo:

a) Il bestiame raziato è considerato al prezzo dell'epoca. Pertanto si trascrive sul conto colonico l'operazione come se la vendita fosse effettivamente avvenuta a tale prezzo.

b) Per il bestiame acquistato e venduto di comune accordo, dopo la razzia, le relative operazioni contabili saranno trascritte sul libretto con la stessa procedura prevista dal vigente patto di mezzadria;

c) Il bestiame acquistato dal proprietario in sostituzione di quello raziato, senza preventivo accordo con il colono, sarà considerato consegnato a peso e qualità; tale bestiame sarà immesso a stima con il valore risultante alla data del 31 luglio 1946;

d) Per il bestiame acquistato dopo la razzia, poi venduto e quindi riacquistato senza preventivo accordo con il colono, la stima si applica sul bestiame in essere alla data del 31 luglio 1946.

Art. 6.

Il bestiame requisito o comunque venduto di comune accordo ad un prezzo inferiore a quello che risultasse dalla valutazione all'epoca della razzia, non forma oggetto di nessuna applicazione agli effetti dei compensi per il bestiame raziato.

Art. 7.

Il coscio da corrispondere al proprietario negli allevamenti di suini per consumo familiare costituisce un obbligo pre-

visto dall'art. 5 del giudizio De Gasperi. Pertanto nelle annate 1944-45, 1945-46, e 1946-47 nessun addebito potrà essere fatto al colono per il coscio non corrisposto. D'altra parte resta inteso che nessun accredito sarà dovuto al colono per il coscio che avesse eventualmente corrisposto.

Nel caso in cui negli anni in cui si riferisce il « Giudizio » il colono abbia superato negli allevamenti del pollaio i limiti previsti nel vigente patto di mezzadria, il colono medesimo è tenuto a corrispondere al conducente gli obblighi proporzionalmente alle eccedenze del pollaio.

Qualora il concedente avesse concesso condizioni di pollaio più favorevoli ai limiti stabiliti dal « Patto », il calcolo sull'eventuale eccedenza sarà fatta partendo dai limiti concessi.

Art. 8.

A maggiore delucidazione di quanto disposto dall'Art. 7 delle norme integrative al « Giudizio » De Gasperi, dove è detto che il « Giudizio » si sostituisce ma non si somma a tutti gli accordi in precedenza sottoscritti volontariamente dalle parti, si riporta il seguente esempio:

Supponiamo che un'azienda agricola di 10 poderi successivamente al passaggio della guerra, ma anteriormente alla data di emissione del « Giudizio », abbia concesso compensi in danaro o in natura a transazione delle rivendicazioni coloniche per un importo complessivo di L. 500.000.

Secondo il « Giudizio » i coloni avranno facoltà di scelta fra il mantenimento delle concessioni ricevute e l'applicazione delle clausole del « Giudizio » stesso.

Supponiamo che l'applicazione del « Giudizio » importasse una somma pari a L. 800.000; i coloni, optando per l'applicazione medesima, avranno diritto di ricevere la differenza di L. 300.000.

Qualora invece l'applicazione del « Giudizio » importasse una somma inferiore alle lire 500.000 già concesse, il concedente non avrà diritto ad alcun rimborso in quanto per il « Giudizio » stesso rimane in vigore l'accordo più favorevole.

Per le transazioni che fossero intervenute o intervenissero successivamente alla data di emissione del « Giudizio » e nello spirito del medesimo, valgono le norme stabilite dall'art. 11 dell'accordo provinciale.

Norme per applicazione dell'accordo 31 luglio 1946 fissate dalla Commissione Arbitrale.

I ricorsi alla Commissione di cui all'art. 12 comportano il deposito da parte del ricorrente di L. 250 per unità podereale. In conseguenza i ricorsi, sia collettivi che individuali, dei coloni di una azienda dovranno essere accompagnati da un vaglia diretto al Prof. Massaceci (Ispettore Agrario, Piazza Signoria 10, Firenze) per l'importo di L. 250 per ogni unità podereale.

Uguale somma dovranno corrispondere i proprietari, nel caso in cui il ricorso sia fatto da loro, per ogni podere posseduto.

In caso di ricorso da parte dei coloni, i periti o i Segretari dovranno inviare copia del ricorso alla Federterra con allegato un memoriale che illustri dettagliatamente le buone ragioni sostenute dal colono, in modo che la Federterra sia tempestivamente avvisata del ricorso stesso e possa sostenere di fronte alla Commissione gli interessi dei coloni.

Norme per l'applicazione del « Giudizio De Gasperi » emanate dalla Federterra della Provincia di Firenze

È stato segnalato a questa Segreteria il fatto che Sezioni Comunali della Federterra avrebbero sia dato istruzioni, che affisso manifesti nei quali si ordina alle aziende agricole di mettere a disposizione di commissioni di controllo o di periti i libri dell'azienda per i saldi colonici e per l'applicazione dell'accordo del 31 luglio 1946.

Si richiamano le Sezioni alla stretta applicazione degli accordi firmati dalle rispettive organizzazioni sindacali e dei patti colonici fino al 31 gennaio 1947 e cioè:

1°) le percentuali stabilite dal Giudizio De Gasperi sono applicabili al completo ai coloni iscritti o che si iscriveranno alla Federterra e quindi la Federterra ha tutto il diritto ed il dovere di tutelare gli interessi dei propri organizzati;

2°) l'art. 11 dell'accordo stabilisce di non contestare gli accordi aziendali liberamente intervenuti fra le parti salvo il caso e modalità fissate dall'articolo stesso.

In conseguenza, i coloni organizzati o meno sono liberi di concordare con i rispettivi proprietari anche eventuali modalità di sistemazione non identiche a quelle dell'accordo, ed

in tal caso le Sezioni Comunali ed i periti non hanno diritto di contestare tali accordi.

Nelle riunioni i coloni dovranno essere consigliati, nel loro interesse, ad esigere l'integrale applicazione dell'accordo e quindi a chiedere l'interessamento dei periti per essere messi al corrente di quelli che sono i loro diritti derivanti da esso :

3°) i periti ed i Segretari Comunali della Federterra non hanno diritto di consultare a nessun titolo i libri dell'Amministrazione.

Essi potranno chiedere all'Amministrazione di azienda tutte quelle informazioni che occorreranno loro al fine di chiarire le eventuali partite non trascritte ancora nei libretti colonici o trascritte con errori ed omissioni;

4°) i periti o Segretari non hanno diritto di imporre la data dei saldi, ma di assistere ai saldi stessi in conformità di quanto stabiliscono gli art. 53 e 54 del capitolato colonico, se richiesti.

Essi, in conformità della nostra circolare n.° 31, dovranno concordare però la data dei saldi stessi e, nel caso di saldi arretrati, esigere l'aggiornamento dei medesimi.

I libretti colonici dovranno essere aggiornati, a cura dei proprietari, alla data del controllo secondo quanto stabilito nell'art. 17, 2° comma del Capitolato colonico.

Attrezzi agricoli asportati o distrutti

Il giudizio De Gasperi non prevede alcun compenso per tale voce.

La Federterra ha richiesto all'Associazione Agricoltori un accordo aggiunto onde definire tale questione.

In attesa ogni iserizione in dare o avere sul libretto colonico deve essere sospesa o fatta con riserva degli accordi che interverranno.

Modalità di applicazione dell'accordo per l'art. 4.

a) il bestiame morto per eventi bellici è considerato alla medesima stregua del bestiame asportato salvo i conguagli da fare per le somme eventualmente realizzate dalla vendita delle carni;

b) suini e pecore razziate sono da considerarsi con i medesimi criteri dell'altro bestiame;

c) nessun indennizzo è previsto per i raccolti danneggiati dalla guerra a carico del proprietario.

È in corso di pubblicazione un Decreto che fissa il concorso dello Stato per la rimessa in efficienza dei terreni danneggiati.

È pure in corso di pubblicazione un Decreto che fissa il concorso dello Stato per il riacquisto del bestiame razziato del quale daremo più ampi dettagli non appena sarà pubblicato.

Istruzioni per i periti incaricati dalla Federazione Lavoratori della Terra della Provincia di Firenze di assistere i Coloni nella compilazione dei saldi dopo l'accordo 31 luglio 1946 per l'applicazione del "Giudizio", De Gasperi sulla vertenza mezzadrile.

1. - Il perito, immediatamente raggiunto il Comune assegnatogli si metterà a disposizione della locale Sezione della Federterra la quale indicherà la zona o Parrocchia dove dovrà essere iniziato il lavoro di assistenza ai coloni per la compilazione dei saldi.

La Sezione della Federterra dovrà provvedere al vitto ed alloggio del perito tenendo presente le istruzioni inviate con circolare n.° 31 del 23 agosto u. s. I Segretari delle Sezioni Comunali provvederanno a favorire il lavoro di detti periti ed ad aiutarli in tutte le difficoltà che incontreranno nonchè di informare questa Federterra Provinciale sul lavoro svolto dai periti stessi.

Essi dovranno pure segnalare ogni eventuale fatto o inconveniente degno di nota nello svolgimento del lavoro.

2. - Il perito espletterà il suo lavoro direttamente nella casa colonica e non in ufficio, al fine di aver più facilmente, dai vari membri componenti la famiglia colonica, tutte le informazioni necessarie al suo lavoro.

3. - I coloni saranno liberi di richiedere o meno l'assistenza del perito nella compilazione dei conti, sia per completare i saldi, sia per la applicazione del « giudizio » De Gasperi.

I coloni che richiederanno l'assistenza del perito, essi dovranno essere muniti della tessera della Federterra o iscriversi alla stessa per mezzo del perito che sarà munito di apposito registro e tessere.

Con la richiesta di assistenza, il colono si impegna a versare una quota minima del 2% delle somme o valori accreditati, o da accreditarsi in suo avere, in applicazione dell'accordo del 31 luglio e accordi precedenti, nel caso in cui sia in credito al saldo dell'anno 1945, e dell'1% nel caso in cui alla stessa data fosse in debito.

4. - Il perito procederà interrogando il colono su tutti i prodotti raccolti nel podere e soggetti a ripartizione in modo da applicare le percentuali.

Terminato l'elenco dei prodotti, il perito chiederà al colono se nel suo podere vi sono altri prodotti non elencati e soggetti quindi a ripartizione come i precedenti. Egli quindi procederà alla contabilizzazione delle somme spettanti al colono riempiendo l'apposito modulo.

5. - Fatto il conto dei prodotti, il perito chiederà al colono se gli sono state accreditate le somme dovutegli per gli altri articoli degli accordi precedenti, nonché per la normale applicazione del patto colonico e procederà alla registrazione di dette somme nell'apposito modulo.

6. - Terminato questo, il colono mostrerà al perito il libretto colonico per vedere se anche negli anni precedenti il saldo è stato fatto a norma del patto stesso ed, in caso di errori o di omissioni, il perito redigerà una nota aggiunta che li elenchi.

7. - Il perito rilascerà al colono, in doppio esemplare, la nota dei conti fatti e cioè del suo avere notificandogli la somma che dovrà darla alla Federterra; ne curerà l'incasso, rilasciando l'apposita ricevuta in proporzione alle somme incassate, e registrando le cifre ed il numero delle ricevute consegnate.

Nel caso in cui il colono preferisca versare la quota percentuale dopo la compilazione del saldo da parte del proprietario, il perito riempirà una nota da lasciare al Segretario della locale Sezione della Federterra per l'incasso in data posteriore.

8. - Terminato il lavoro in ciascuna fattoria, il perito inviterà il proprietario, o chi per lui, a fare i saldi, e, su richiesta, aiuterà a farli, procedendo in modo analogo nelle fattorie successive.

9. - Ogni settimana il perito dovrà inviare a questa Federterra, a mezzo vaglia o versamento in banca le somme incassate con distinta delle somme stesse specificate come da modulo allegato.

10. - Pure ogni settimana il perito dovrà inviare una relazione sul lavoro effettuato, sulle difficoltà incontrate e con tutte le osservazioni che egli crederà il caso di fare anche per la modificazione del suo lavoro.

11. - Le competenze del perito saranno pagate direttamente dalla Amministrazione della Federterra Provinciale o prelevate dalle somme in possesso dei singoli periti previa autorizzazione della Amministrazione stessa.

12. - Il perito, nell'espletazione del suo lavoro, dovrà assolutamente astenersi da discussioni, apprezzamenti o conferenze di carattere politico, sia con i coloni, sia con i proprietari, in quanto la sua funzione è di carattere strettamente tecnico e sindacale.

Risposta ad alcuni quesiti.

Quesito n.º 1. — Bestiame venduto ai tedeschi a prezzo inferiore del prezzo di raduno.

Risposta. — Se il bestiame è stato volontariamente venduto ai tedeschi da parte del colono, si applica il patto colonico.

Se il bestiame è stato venduto perchè il colono non poteva rifiutare la vendita senza correre rischi, si considera

razziato. In tal caso la somma ricavata e comunque ripartita, deve essere considerata un acconto sul valore reale del bestiame.

Quesito n.º 2. — Suini e pecore razziate.

Risposta. — Si considerano bestiame venduto all'epoca della razzia.

Quesito n.º 3. — Verri ed avverature.

Risposta. — Il ricavato delle avverature è un prodotto sul quale si applicano le percentuali dell'art. 2.

Quesito n.º 4. — Bestiame raziato o parzialmente pagato al colono o al proprietario.

Risposta. — La somma ricevuta e comunque ripartita è considerata come un acconto per la liquidazione in base all'art. 4.

Accordi vari stipulati fra Associazione Agricoltori e Federterra Prov. anteriormente al Giudizio De Gasperi

Accordo per la sostituzione [del bestiame da lavoro raziato dai tedeschi:

Fra l'Associazione degli Agricoltori della Provincia di Firenze e la Federazione Provinciale Lavoratori della Terra di Firenze, è stato concordato che il bestiame da lavoro raziato dai tedeschi o comunque venuto a mancare per cause di guerra, venga ricomprato dal proprietario e dato in consegna al colono per numero, peso e qualità, onde salvaguardare il colono dalle contingenti fluttuazioni della moneta.

Cogni di parte colonica per la frangitura delle olive.

I cogni per la frangitura delle olive, sono fissati sul prodotto di parte colonica nella misura seguente:

a) per frantoi azionati meccanicamente e con pressa idraulica il 6% in denaro;

b) per frantoi azionati meccanicamente ma con pressa a vite il 3% in denaro;

c) per frantoi azionati da trazione animale e con pressa idraulica; se l'animale è a stima, il 3%; se l'animale è del proprietario o da questi noleggiato il 4% in denaro;

d) per frantoi azionati da trazione animale con pressa a mano a vite d'acciaio; se l'animale è a stima il 2%; se l'animale è del proprietario o da questi noleggiato il 3%.

Accordi per mezzadri richiamati alle armi

In caso di richiamo alle armi di uno o più componenti la famiglia colonica, non si potrà fare luogo da parte del concedente alla disdetta colonica, limitatamente al periodo di richiamo, salvo nei casi previsti dai capitoli vigenti per la risoluzione in tronco. Si stabilisce inoltre che, limitatamente al periodo di permanenza alle armi, il proprietario dovrà immettere, per la sostituzione dei richiamati dalla famiglia colonica, tanti operai (quanti sono i richiamati) addebitando la spesa a perfetta metà.

Accordi per l'annata colonica 1944-45

Piccoli arnesi.

a) poderi di collina e di pianura a coltura promiscua con superficie fino a Ha. 4 L. 150 ad Ha.; dagli Ha. 4 agli 8 L. 120 ad Ha.; oltre gli 8 Ha. L. 100 ad Ha.; fino ad un massimo di L. 1200;

b) poderi di montagna di qualsiasi superficie L. 80 ad Ha.; fino a un massimo di L. 1000;

c) poderi di pianura limitrofi ai centri abitati, irrigui, da coltura ortiva L. 190 ad Ha.

Trebbiatura del grano effettuato a mano.

Per questa operazione viene concordato un compenso al colono di L. 40 per ogni quintale di grano di parte padronale.

Combustibile per trebbiatura.

Verrà addebitato al colono in C/C in ragione di L. 22 per ogni quintale di grano di sua parte per la metà della spesa occorrente del combustibile.

Anticrittogamici.

Per i laceri di abiti e per i disagi particolari vengono fissati i seguenti compensi:

2% per il vino e l'1% per l'olio da prelevarsi sul raccolto totale.

Noleggio grossi arnesi.

Seminatrici: L. 70 ad Ha. seminato a grano. Coltri grossi e pesanti: L. 50 ad Ha. lavorato.

Falciatrici: L. 120 per ogni Ha. di terreno ove venga eseguita la falciatura. L'importo dei suddetti noleggi verrà

addebitato al colono in C/C. Viene inoltre stabilito che il proprietario percependo le cifre predette, non potrà addebitare al colono le spese di riparazione degli arnesi medesimi. Ove poi il colono sia proprietario degli arnesi in parola, egli potrà esigere dal conduttore del fondo le somme a questo titolo stabilite.

Luce stalla.

Ove il proprietario non fornisce al colono materie illuminanti (petrolio, olio ecc.) dovrà corrispondere: L. 225 per stalla fino a 4 capi; L. 325 per stalle oltre i quattro capi.

Quando l'illuminazione viene effettuata con impianto elettrico, il proprietario abbonerà l'annata un importo pari a 10 KW per stalle oltre 4 capi. Per le stalle ove si effettui l'industria del latte, i compensi di cui sopra saranno maggiorati del 10%.

Accordi per l'annata colonica 1945-46

Piccoli arnesi.

Poderi di pianura, di collina fino a 4 Ha.; L. 300 ad Ha.; da 4 a 8 Ha. L. 240 ad Ha.; oltre gli 8 Ha.; L. 200 fino a un massimo di L. 2400.

Poderi di montagna di qualsiasi superficie L. 160 ad ettaro, fino a un massimo di L. 2000.

Poderi di pianura limitrofi ai centri abitati irrigui ed a coltura ortiva, L. 380 ad Ha.

Noleggio grossi arnesi.

Seminatrici: L. 140 ad Ha. seminato a grano; falciatrici L. 240 per Ha. effettivamente falciato.

Quando gli arnesi sono del colono, questo potrà esigere dal conduttore del fondo lo stesso compenso.

Cambustibile per trebbiatura.

Per questa operazione la metà delle spese per combustibile verrà addebitata al colono in ragione di L. 33 al Q.le di grano di sua parte.

Luce stalla.

In 275 lire annue per stalle fino a 4 capi; L. 400 oltre i quattro capi. Per l'illuminazione elettrica il proprietario abbonerà un importo pari a 10 KW per stalle fino a 4 capi. Per le stalle ove si eserciti l'industria del latte, il compenso sarà maggiorato del 10%.

Spese per aratura fatta da terzi.

Per i lavori di aratura fatti da terzi presso i coloni ai quali furono razziate le bestie o comunque venute a mancare per cause di guerra, senza che queste siano state loro rimpiazzate, detti coloni dovranno fornire il vitto al bifolco mentre le altre spese da sostenersi per tale lavoro saranno il 75%

al proprietario e il 25 % al colono. Qualora il terreno destinato alla semina sia da tali coloni lavorato a braccia, il proprietario corrisponderà ad essi L. 2000 ad Ha.

Opere Attaccature

	Opere attaccature	Prezzi effettivi L.
dal 25 marzo 1940 al 16 giugno 1941	13,60	20,40
dal 16 giugno 1941	18,60	27,90
dal 21 aprile 1943	23,60	35,40
dal 1° dicembre 1943	32,00	48,00
dal 16 agosto 1944	68,00	125,00
dal 5 febbraio 1945	110,00	165,00
dal 1° luglio 1945	160,00	240,00
dal 22 dicembre 1945	190,00	285,00

L'orario per le opere è stabilito in otto ore giornaliero mentre le attaccature sono considerate di quattro ore giornaliero; qualora nell'effettuazione dell'attaccatura al bifolco non fosse corrisposto il vitto, per tale compenso, l'attaccatura verrà maggiorata di L. 50 a favore del bifolco.

N. B. — Le tariffe delle attaccature di cui sopra sono esclusivamente agricole, cioè fatte presso coloni della stessa azienda.

Prezzi indicativi per le stime nei passaggi di colonia

Fieno: 1°) al quintale L. 1800-2000; 2°) L. 1300-1700; 3°) L. 800-1200.

Paglia: sciolta di grano al quintale L. 200-300; in covoni o pressata L. 300-400.

Letame di stalle: 1°) metro cubo a sodo L. 100; 2°) L. 50; concimaie chiuse L. 130.

Palature: pali di castano L. 50-200 il 100; pali misti L. 30-80 il 100; pali verdi sulle piante L. 20 il 100; canne secche L. 10 il 100; canne verdi L. 30 il 100.

Prati: erba medica di 1° qualità ad Ha. L. 3500-4500; 2° qualità L. 2500-3500; prato stabile escluso il padule ogni Ha. L. 1000-1500; erbai in genere L. 2000-4000.

Carciofaie: per uso industriale L. 8-12 ciascuno; per uso familiare 5-8 ciascuno.

Sparagiaie: 1° qualità metro quadro L. 8-10; 2° qualità L. 4-6.

Fragoloni e fragoline al 100 L. 100-200.

Filo di ferro: per viti al metro L. 0,10-0,15; spinato al metro L. 0,20-0,30.

Prezzi approssimativi per l'anno 1946

Questi prezzi, forniti dalla Camera di Commercio di Firenze, tramite Ispettorato Agrario Provinciale, sono a titolo indicativo e, nella loro pratica applicazione, possono essere soggetti a variazioni secondo le zone, tenendo presente che per

i prodotti a mercato libero, debbono essere contabilizzati quelli che di fattosi sono usati per la vendita dei prodotti.

UNITÀ DI MISURA	Unità di misura	Prezzi legali L.	Prezzi effettivi L.
Grano tenero (75 kg. l'ett. 1% di impurità)	quintale	900	Ottobre L. 22,25
Granturco (16 % umidità)	»	650	
Segale (68 kg. l'ett.)	»	900	
Avena (42 kg. l'ett.)	»	650	
Orzo vestito (56 kg. l'ett. 2% di impurità)	»	700	
Orzo nudo (70 kg. l'ett. 1% di impurità)	»	950	
Barbabietole da zucchero	grado	20	
Patate	quintale	—	
Pomodori	kg.	2000	
Fagiolini comuni	quintale	2400	
Fagiolini pregiati	»	1080	
Fave	»	1600	
Ceci	»	1680	
Piselli	»	2080	
Lenticchie nere	»	2560	
Lenticchie bianche	»	—	
Latte	litro	Ott. - Nov. L. 20,50 Dic. L. 24,00	
Pecorino fresco	kg.	—	Ott. - Nov. L. 400 Dic. L. 395
Pecorino secco	»	—	Ott. - Nov. L. 600 Dic. L. 595
Lana (di prima qualità lavata a fondo)	»	433,50	1° cat. acidità fino
Olio (campagna 1944-45)	»	—	2° L. 6000
			2° cat. acidità fino
			a 5° L. 5700
			3° cat. acidità fino
			a 7° L. 5400

Prezzi approssimativi per l'anno 1945-46

I prezzi dei prodotti per l'anno 1945 sono quelli di cui alla lista allegata. Non è fissato il prezzo delle patate perché troppo variato da zona a zona e quindi dovrà essere fissato in accordo fra le parti dai periti stessi riferendosi ai prezzi praticati nel Comune ove è sito il singolo podere. Lo stesso si farà per gli altri prezzi non iscritti sulla lista.

PRODOTTI	Unità di misura	Prezzi legali L.	Prezzi effettivi
Grano tenero (kg. 751 l'ett. 1 % impurità)	quintale	2250	{ Giugno L. 4000-4300 Luglio L. 2500-3000.
Ganoturco (16 % umidità)	"	1750	
Segale (68 kg. l'ett.	"	2250	
Orzo vestito (56 kg. l'ett. 2 % impurità)	"	1755	
Orzo nudo (70 kg. l'ett. 1 % impurità)	"	2375	
Avena (42 kg. l'ett.)	"	3367	
Olio (campagna 1945-46)		1 ^a cat. acidità fino a 2 ^a L. 18000	{ Maggio (15) ?-55. Luglio L. 18-19. Maggio L. 40-80. Giugno L. 30-70. Luglio L. 5-15. Giugno L. 14000-15000 Luglio L. 9000-11000. Giugno L. 14500-16000. Luglio L. 11000-12500
Barbabietole da zucchero	grado	2 ^a cat. acidità fino a 5 ^a L. 16900	
Patate nazionali bianche lunghe.	kg.	3 ^a cat. acidità fino a 7 ^o L. 16000	
Patate novelle nostrali	"	25	
Pomodori da conserva nostrali	"		
Fagioli comuni	"		
Fagioli pregiati	quintale		
Fave	"		

PRODOTTI	Unità di misura	Prezzi legali L.	Prezzi effettivi
Ceci	quintale	—	{ Giugno L. 13000-13500 Luglio L. 8000-9000
Piselli	"	—	{ Febbraio F. 325 Maggio L. 300-400 Luglio L. 320-360 Febbraio L. 525 Maggio L. 400-500 Luglio 500-550 Luglio L. 400-480 Marzo L. 2400-2600 Maggio L. 1000-1200 Luglio L. 800-1000 Marzo L. 350-450 Maggio L. 400-500 Luglio L. 200-300 Marzo L. 500-600 Maggio L. — Luglio L. 350-400
Lenticchie nere	"	—	
Lenticchie bianche	"	—	
Latte	litro	Gennaio L. 30 Maggio L. 35 Luglio L. 35	
Pecorino fresco	kg.	443,50	
Pecorino secco	"		
Lana	"		
Fieno sciolto	quintale		
Fieno pressato	"		
Paglia sciolta	"		
Paglia pressata	"		

Premio di sollecito conferimento grano

Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste ha disposto che nella conduzione dei fondi a mezzadria, l'importo del « premio » venga ripartito fra gli interessati nella stessa misura in cui viene ripartito il grano prodotto.

In accordo con la Federterra è stato convenuto di dividere il « premio » a perfetta metà fra concedente e coloni. Va da sé che il « premio » deve essere diviso a metà anche per il grano conferito dal colono.

Si precisa infine che il « premio » da accreditarsi al colono non deve essere riferito alla metà del grano raccolto nel podere, ma solo al quantitativo conferito all'ammasso.

Per determinare nelle Aziende costituite da più unità il quantitativo di grano di ciascun podere cui riferire il premio, si imposti la seguente proporzione:

Produzione padronale conferita: a produzione totale = x : 100.

Esempio:

Il colono ha avuto dedotti dal seme qt. 80 di grano e quindi 40 di sua parte. Egli ne conserva per uso familiare 32 qt.li, consegnandone quindi 8 di sua parte all'ammasso.

Il proprietario ha ricevuto dai vari coloni qt. 400 di grano di sua parte; ne conserva per uso di fattoria qt. 100 e consegna all'ammasso qt. 300.

Si fa la proporzione:

$$300 : 400 = 75 : 100$$

In conseguenza il proprietario ha consegnato all'ammasso il 75 % del grano raccolto da ciascuno colono.

Grano consegnato dal colono qt. 8 (premio 300 al qt.) L. 2.400

Grano consegnato dal proprietario per il colono P. qt. 30 (premio 300 al qt.) » 9.000

Totale premio realizzato nel podere del colono P. L. 11.400
che, divise a perfetta metà, rappresentano L. 5.700 per ciascuno.

Quindi al colono P. spettano. L. 5.700
da cui debbono essere detratte per premio riscosso direttamente » 2.400

Differenza da accreditare al colono L. 3.300

Percentuale del 10 % sulla parte padronale in valore da accreditare al colono a norma del « giudizio » De Gasperi per qt. 4 a L. 2.250 (a norma del peso specifico) » 9.000

Totale da accreditare al colono P. in conto raccolto grano annata 1946. L. 12.300

Suini allevati a mezzadria

Per il suino allevato a mezzadria e prelevato dal colono per uso di alimentazione della sua famiglia, fermo restando a favore del colono il ribasso del 15 % stabilito dall'art. 51 del Patto di Mezzadria, si fissano i seguenti prezzi:

Per l'annata 1944/45 L. 100 al kg. peso vivo.

» » 1945/46 L. 215 al kg. peso vivo.

» » 1946/47 il prezzo di mercato in luogo.

I prezzi di cui sopra si riferiscono tanto ai suini ingrassati e prelevati per il consumo della famiglia del colono come per quelli prelevati dal proprietario per uso familiare.

Resta inteso che la decurtazione del 15 %, prevista dall'art. 51 del Patto di Mezzadria, si applica solo sul primo suino.

Nelle annate cui si riferisce il Giudizio De Gasperi il colono beneficerà dei compensi previsti dal Giudizio stesso.

Raccolto vino 1946

Qualora all'atto della divisione del vino 1946, non si sia ancora provveduto alla chiusura del saldo dell'annata colonica 1945-46 e quindi non si conosca la situazione debitoria o creditoria del colono, la quantità del vino risultante dall'applicazione delle percentuali previste dal « Giudizio » De Gasperi (10 % sulla metà padronale), sarà accantonata in fattoria in attesa della chiusura del saldo e della computazione dei compensi disposti dal « Giudizio » stesso.

Nel caso di situazione debitoria al saldo, l'importo del 10 % di parte padronale a prezzo di mercato, dovrà essere accreditato al colono.

Si ricorda che tale percentuale non va compresa con la percentuale del 2 % per lacero vestiario dovuta a norma dell'art. 44 del patto colonico.